

Codice A1601A

D.D. 16 febbraio 2016, n. 49

DPR 357/97, l.r. 19/2009, art. 43. Valutazioni inerenti il monitoraggio sull'avifauna di cui alle D.D. n. 390 del 05/09/2013 e n. 7 del 15/01/2015 relative all'attività di Eliski in Alta Valsesia, nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC) - proponente ditta Eliossola. Continuazione dell'attività nella stagione 2015-2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 14/10/2015 (prot. n. 33595/A.16.01.A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione prodotta in ottemperanza ai disposti della determinazione dirigenziale n. 7 del 15/01/2014, con la quale il Settore ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto alla regolamentazione dell'attività di eliski nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", condizionato ad una serie di prescrizioni tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l'avifauna.

Con nota prot. n. 1367/A.16.01.A del 18/01/2016 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla Relazione annuale presentata, con particolare riferimento alla produzione di adeguata cartografia relativa ai galliformi alpini e alla specie aquila reale.

In data 01/02/2016 con nota prot. 3480/A.16.01.A sono pervenute, da parte del Corpo Guide di Alagna, le integrazioni richieste.

Secondo la Relazione annuale l'attività di eliski nel Comune di Formazza oggetto della presente valutazione si è svolta tra il 19 gennaio ed il 14 aprile 2015, con un totale di 174 voli finalizzati al trasporto di un numero complessivo di 700 sciatori nelle 7 località oggetto della Valutazione d'Incidenza inerente l'attività di eliski nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC).

In conformità con quanto previsto al punto 2 del dispositivo della D.D. n. 390 del 05/09/2013 del Settore Aree Naturali protette, il personale dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ha provveduto a segnalare ad Eliossola la necessità di cessare anticipatamente l'attività in determinate aree, sulla base di considerazioni inerenti fasi di particolare sensibilità per l'avifauna, puntualmente rilevate su campo dal personale dell'Area protetta.

Dal prospetto voli, risulta che complessivamente il fermo attività è stato rispettato. Si rileva tuttavia la mancanza delle informazioni relative agli orari di partenza dei voli, alle condizioni meteo ed alle piazzole di partenza, così come richiesto nella prescrizione di cui al punto 1 della D.D. 7/2015 citata in oggetto.

Per quanto riguarda nello specifico i dati di monitoraggio dell'avifauna, in ottemperanza ai disposti della D.D. n. 390 del 05/09/2013 viene fornita una valutazione comparata tra dati relativi a pernice bianca, coturnice e gallo forcello raccolti nel corso dei periodici censimenti primaverili ed estivi dal Comprensorio Alpino VC1 e quelli relativi a pernice bianca e gallo forcello derivanti da un monitoraggio specifico effettuato in aree campione ricadenti nel territorio interessato dall'eliski. Nella Relazione viene specificato che, poiché la zona interessata dall'attività di eliski si trova a quote elevate al di sopra del limite dell'areale tipico per la specie, né il Comprensorio Alpino VC1

né l'Ente Parco effettuano attività di censimento della coturnice. Viene inoltre specificato che l'Ente Parco effettua solo censimenti primaverili su pernice bianca e gallo forcello.

Nel complesso le due serie di dati di campo, provenienti dai censimenti del Comprensorio Alpino VC1 e dal monitoraggio effettuato dal Parco, relative ai censimenti primaverili di pernice bianca e gallo forcello, risultano comparabili, in quanto raccolti secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012, e indicano, anche in confronto ai dati storici da fonte bibliografica, una sostanziale stabilità nella presenza delle diverse specie nel territorio oggetto di indagine.

Per quanto riguarda l'aquila reale, si concorda con la scelta dei tre settori individuati per le osservazioni pur rilevando alcune discrepanze nella riproduzione cartografica dei tre settori individuati per il monitoraggio tra la versione facente parte della Relazione originariamente inviata e quella più dettagliata fornita a seguito di richiesta integrazioni. Si precisa pertanto che le valutazioni seguenti inerenti l'aquila reale, sono state effettuate prendendo in considerazione l'ultima versione fornita con le integrazioni.

Le risultanze delle osservazioni complessive indicano la presenza certa di una coppia di Aquila nel settore 1 denominato "Parco Naturale Alta Valsesia" ed un'altra gravitante sui Valloni Otro e Vogna nel settore 2 denominato "Valle Otro", oltre alla probabile rioccupazione di un vecchio nido sulle pareti del Belvedere.

In relazione alla possibile interferenza con i voli a festoni dell'aquila reale delle rotte dirette alle piazzole Rizzetti e Turlo di cui alla D.D. 99/2013 dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valle Sesia, si fa presente che la maggioranza degli avvistamenti è avvenuta tra le ore 9.30 e le 11.30 e pertanto in un orario sovrapponibile con l'attività di eliski consentita tra le 9.00 e le 13.00.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con la DGR 22-368 del 29/09/2014.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014.

determina

di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, rispetto alla continuazione dell'attività di eliski nella stagione sciistica 2015 – 2016 di cui risulta titolare Eliossola, nella ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otero, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”, nei modi e nei tempi di cui alla D.D. n. 390 del 05/09/2013 del Settore Aree Naturali protette ed alle Determinazioni n. 31/2013 e 99/2013 dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, che si intendono qui integralmente richiamate.

Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otero, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba” dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni oltre quelle di cui alla D.D. 7 del 15/01/2015:

1. nella Relazione inerente l'attività di eliski relativa alla stagione sciistica 2015-2016 dovranno essere indicate singolarmente per ogni volo effettuato anche gli orari di partenza dei singoli voli, le condizioni meteo e le piazzole di partenza, qualora diverse da quella principale situata al Col d'Olen, così come richiesto nella prescrizione di cui al punto 1 della D.D. 7/2015 citata in oggetto;
2. per quanto riguarda l'aquila reale, poiché la Relazione per l'attività di eliski 2014-2015 ha rilevato la presenza di due coppie di aquila reale nei settori 1 e 2 individuati ai fini del monitoraggio, oltre ad una probabile nidificazione sulle pareti del Belvedere, dovrà essere rigorosamente rispettata, ai sensi della lettera d) dell'art.16 delle “Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, la traiettoria di sorvolo verso la piazzola denominata Fornale in prossimità della parete di probabile nidificazione;
3. tutti i dati di presenza relativi ai galliformi alpini ed alla specie aquila reale dovranno essere opportunamente cartografati secondo le indicazioni già fornite con la nota di integrazioni citata in premessa avente prot. 1367 del 18/01/2015.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vincenzo Maria MOLINARI